

# COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

^^^^^^

COD. 43029

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 29-03-2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

<b>BARBIERI ANGELA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pianesi Claudio</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Monina Mirco</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Sparapani Massimo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TRONTO FRANCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
Dott. Bonelli Bruno

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa.  
BARBIERI ANGELA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale  
alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico Patrimoniale che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020), in considerazione dell'istituzione del canone di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Rilevato che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Atteso che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D. Lgs. n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D. Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

Preso atto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Verificato che il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato che l'Amministrazione intende mantenere i servizi di cui al canone in gestione diretta dell'Ente;

Preso atto che:

- il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali e, contestualmente l'approvazione di tutti gli atti connessi;

- con successivo Decreto rilancio gli adempimenti di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati al 30 aprile 2021;

Visti in tal senso:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296

i quali stabiliscono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza le tariffe dei servizi pubblici locali, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; I regolamenti sulle entrate Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti altresì:

- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/03/2021 con la quale è stato istituito nel Comune di Montefano il canone patrimoniale unico in questione e, contestualmente, approvato il Regolamento per applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per occupazione di aree destinate a mercati, ai sensi della suddetta normativa;

Preso atto che, con la deliberazione di cui sopra, veniva demandata alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati;

Visto in tal senso il T.U. Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.267/2000), secondo il quale compete alla Giunta comunale determinare e aggiornare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale

Tenuto conto che:

- i commi 826 e 827 dell'art. 1 L. 160/2019 definiscono una tariffa standard annua ed una tariffa standard giornaliera, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

- i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Verificato che, stante la popolazione residente, le tariffe standard per il Comune di Montefano risultano essere le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60;

Considerato che:

- le tariffe standard del canone possono essere modificate sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

- l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto di approvare le tariffe in questione, inerenti la determinazione del canone unico patrimoniale, con decorrenza dall'01/01/2021, come da prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale dando atto della conversione in euro e del gettito inalterato rispetto agli anni precedenti;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2020-2022, fissando gli obiettivi di gestione del servizio in oggetto;

Visto che, ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L. n. 267/2000, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/04/2020, si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno finanziario 2020-2022, con attribuzione ai Responsabili dei servizi delle dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento è individuabile nel Vice Segretario comunale;
- che il presente provvedimento non comporta oneri in capo all'Ente;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore I tutti gli adempimenti di natura tecnica e gestionale eventualmente necessari a seguito ed in conseguenza dell'adozione del presente atto;

Acquisito il parere di conformità del Segretario comunale, del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Accertata la propria competenza in relazione a quanto stabilito dal vigente statuto comunale (art. 26 - comma 4 - lett. k) e dal capo V del TUEL, approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE SETTORE I per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto, come segue:

PARERE FAVOREVOLE F. to Dott. Tomassoni Claudio

VISTO il PARERE del RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE – sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L./2000 approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto come segue:

PARERE FAVOREVOLE F. to Rag. Cingolani Paola

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000;

con votazione unanime,

#### DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, con decorrenza 01/01/2021, le tariffe inerenti il Canone Unico Patrimoniale del Comune di Montefano, istituito con Deliberazione di Consiglio comunale 3 del 29/03/2021, come da prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Canone unico sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
4. Di dare atto che il canone è disciplinato dall'Ente in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
5. Di demandare al Responsabile del al Responsabile del Settore I tutti gli adempimenti di natura tecnica e gestionale eventualmente necessari a seguito ed in conseguenza dell'adozione del presente atto;

6. Di dare atto che:
  - il responsabile del procedimento è individuabile nel Vice Segretario comunale;
  - il presente provvedimento non comporta oneri in capo all'Ente;
7. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Inoltre, stante l'urgenza con separata unanime votazione la Giunta

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
SETTORE I AFFARI GENERALI

OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizioni pubblicitarie e affissioni e del canone mercatale – Approvazione tariffe

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico Patrimoniale che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020), in considerazione dell'istituzione del canone di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Rilevato che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Atteso che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D. Lgs. n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D. Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

Preso atto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Verificato che il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato che l'Amministrazione intende mantenere i servizi di cui al canone in gestione diretta dell'Ente;

Preso atto che:

- il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali e, contestualmente l'approvazione di tutti gli atti connessi;

- con successivo Decreto rilancio gli adempimenti di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati al 30 aprile 2021;

Visti in tal senso:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296

i quali stabiliscono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza le tariffe dei servizi pubblici locali, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; I regolamenti sulle entrate Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti altresì:

- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato istituito nel Comune di Montefano il canone patrimoniale unico in questione e, contestualmente, approvato il Regolamento per applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per occupazione di aree destinate a mercati, ai sensi della suddetta normativa;

Preso atto che, con la deliberazione di cui sopra, veniva demandata alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati;

Visto in tal senso il T.U. Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.267/2000), secondo il quale compete alla Giunta comunale determinare e aggiornare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale

Tenuto conto che:

- i commi 826 e 827 dell'art. 1 L. 160/2019 definiscono una tariffa standard annua ed una tariffa standard giornaliera, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

- i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Verificato che, stante la popolazione residente, le tariffe standard per il Comune di Montefano risultano essere le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60;

Considerato che:

- le tariffe standard del canone possono essere modificate sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

- l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto di approvare le tariffe in questione, inerenti la determinazione del canone unico patrimoniale, con decorrenza dall'01/01/2021, come da prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale dando atto della conversione in euro e del gettito inalterato rispetto agli anni precedenti;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2020-2022, fissando gli obiettivi di gestione del servizio in oggetto;

Visto che, ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L. n. 267/2000, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/04/2020, si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno finanziario 2020-2022, con attribuzione ai Responsabili dei servizi delle dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento è individuabile nel Vice Segretario comunale;
- che il presente provvedimento non comporta oneri in capo all'Ente;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore I tutti gli adempimenti di natura tecnica e gestionale eventualmente necessari a seguito ed in conseguenza dell'adozione del presente atto;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei responsabili dei servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, c.1, TUEL 267/2000 e ss. mm. ii nonché l'attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell'art. 153 del Tuel n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere di conformità del Segretario comunale, del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Accertata la propria competenza in relazione a quanto stabilito dal vigente statuto comunale (art. 26 - comma 4 - lett. k) e dal capo V del TUEL, approvato con D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, con decorrenza 01/01/2021, le tariffe inerenti il Canone Unico Patrimoniale del Comune di Montefano, istituito con Deliberazione di Consiglio comunale \_\_\_ del \_\_\_\_\_, come da prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Canone unico sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
4. Di dare atto che il canone è disciplinato dall'Ente in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
5. Di demandare al Responsabile del al Responsabile del Settore I tutti gli adempimenti di natura tecnica e gestionale eventualmente necessari a seguito ed in conseguenza dell'adozione del presente atto;
6. Di dare atto che:
  - il responsabile del procedimento è individuabile nel Vice Segretario comunale;

- il presente provvedimento non comporta oneri in capo all'Ente;
- 7. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
F. to Dott. Claudio Tomassoni

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario  
F.to Dott. Bonelli Bruno

Il Sindaco  
F.to Dott.ssa BARBIERI ANGELA

---

Prot. N.

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li,  
Il Segretario  
F.to Dott. Bonelli Bruno

---

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Montefano li, 29-03-2021

Il Segretario  
F.to Dott. Bonelli Bruno

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario  
Dott. Bonelli Bruno